



COMUNE DI VIGONZA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPREDITORI AGRICOLI DENOMINATO “MERCATO AGRICOLO DI VIGONZA”

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 12.03.2012



COMUNE DI VIGONZA

INDICE

Art. 1	Istituzione	Pag. 2
Art. 2	Finalità	Pag. 2
Art. 3	Gestione	Pag. 2
Art. 4	Soggetti ammessi alla vendita	Pag. 3
Art. 5	Prodotti in vendita	Pag. 4
Art. 6	Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato	Pag. 4
Art. 7	Norme igienico-sanitarie	Pag. 5
Art. 8	Tracciabilità e prezzi di vendita	Pag. 5
Art. 9	Disciplina amministrativa e controlli	Pag. 5
Art. 10	Divieti	Pag. 6

Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti riservata agli imprenditori agricoli

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito nel territorio del Comune di Vigonza un mercato denominato "Mercato Agricolo di Vigonza", consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato nella G.U. n. 301 del 29.12.2007 e della legge regionale n. 7 del 25/07/2008 modificata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010.

Luogo di svolgimento: Piazza Zanella.

Dimensioni: posteggi n. 17 di mq. 9 o 16 o 20 ciascuno, dei quali n. 2 di mq. 16 ciascuno riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attività e n. 15 destinati alla vendita diretta. Per i periodi di mancato utilizzo da parte delle associazioni dei 2 posteggi riservati ne sarà consentito l'utilizzo da parte degli operatori della vendita, come da accordi con il Comune. La planimetria allegata, con l'individuazione dell'area, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Viene demandata ad apposito provvedimento del Responsabile Suap l'individuazione dei singoli posteggi, nei limiti numerici e di superficie di cui sopra, che potrà essere modificato anche su proposta del Gestore.

Frequenza: settimanale.

Giorno di svolgimento: sabato.

Orario: inizio allestimento ore 7,00 – inizio vendita ore 8,00 – cessazione attività di vendita ore 13,00 – sgombero entro le ore 14,30.

Attività complementari: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Art. 2 – Finalità

1. L'istituzione ha lo scopo di:
 - a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
 - b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
 - c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali, garantendo qualità e freschezza;
 - d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
 - e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 – Gestione

1. La gestione del mercato è affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore".
2. Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento nonché dal codice di comportamento.
3. Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale, il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità

alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

4. Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
 - b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
 - c) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati.
 - d) il pagamento della tassa di occupazione (TOSAP) e del servizio di asporto dei rifiuti (TIA).
5. Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro, è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.
6. L'ufficio Suap del Comune assegna i due posteggi riservati alle Associazioni o Enti, previa presentazione, da parte dei medesimi, di istanza scritta. In caso di più richieste verranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
 - 1) minor numero di partecipazione al mercato;
 - 2) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, ed i coltivatori diretti, iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.
3. L'impresa agricola deve avere sede legale e di produzione nell'ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende situate nel comune di Vigonza e nei comuni limitrofi, (Padova, Cadoneghe, Noventa Padovana, Villanova di Camposampiero, Campodarsego, Pianiga, Fiesso d'Artico e Strà), a cui viene data la priorità, nel rispetto della c.d. "vendita dei prodotti a km zero".
4. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende richiedenti:
 - 1) maggior vicinanza della sede operativa al luogo di svolgimento del mercato;
 - 2) vendita di prodotti meno rappresentati nel mercato;
 - 3) vendita di prodotti biologici certificati;
 - 4) ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune, tramite le Associazioni, la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente regolamento, nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione. La comunicazione di cui sopra ha efficacia immediata.
6. Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l'area interessata, nel suo complesso, è concessa al gestore che, in ragione della stagionalità della vendita, potrà alternare le presenze dei singoli operatori.
7. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Art. 5 – Prodotti in vendita

1. Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato e precisamente:
 - prodotti ortofrutticoli
 - funghi
 - fiori e piante
 - vino e olio
 - latte e derivati
 - formaggi
 - marmellate, miele
 - insaccati
 - carni e salumi
 - prodotti trasformati
 - prodotti ittici di acquacultura;

Art. 6 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre lateralmente, tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento.
5. Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati, se possibile, nel retro della postazione destinata alla vendita.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
8. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
9. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, alle piantagioni, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D.Lgs n. 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
11. Non è permesso sgomberare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Art. 7 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
3. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
4. I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
5. La disposizione di cui al punto precedente, lett. b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.
6. La vendita di carni fresche e di prodotti ittici e la loro preparazione è vietata in strutture diverse dai negozi mobili, adeguatamente attrezzati ai sensi della Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e successive modifiche e/o integrazioni, salvo specifica autorizzazione dell'ASL competente;
7. Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre il peso e il volume degli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 8 – Tracciabilità e prezzi di vendita

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.


Art. 9 - Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa e del presente regolamento.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del Decreto Lgs n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981.

4. Coloro che operano in contrasto con le disposizioni di legge, del presente regolamento e del codice di comportamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune: in caso di accertamento di una violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente Regolamento, il Comune può procedere dandone comunicazione al soggetto interessato ed alle Associazioni di Categoria, affinché vigilino perché tale violazione non abbia più a verificarsi; l'accertamento di un'ulteriore violazione, dopo tale comunicazione, determina l'estromissione dal mercato.
5. I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, la verifica, anche in azienda, delle effettive produzioni e del rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 10 - Divieti

1. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 500.



Frequenza: settimanale. Giorno di svolgimento: sabato.
 Orario: inizio allestimento ore 7,00 - Inizio vendita ore 8,00 - cessazione attività di vendita ore 13,00 - sgombero entro le ore 14,30.
 Attività complementari: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.
 Dimensioni: posteggi n. 17 di mq. 9 o 16 o 20 ciascuno, dei quali n. 2 di mq. 16 ciascuno riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attività. TOTALE max= 332 mq
 ☒ Terminale di distribuzione energia elettrica con dispersore di terra in profilo a croce di acciaio zincato



COMUNE DI VIGONZA
 II^a Area Tecnica - 2° Settore "Gestione del territorio"

LAVORO:
"MERCATO A km 0" di VIGONZA
 Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007
 Legge Regionale n. 7 del 25/07/2008

DESCRIZIONE:
INDIVIDUZIONE AREA OPERATORI

N. FOLIO:	FORMATO:
1	A3
DATA:	
GENNAIO 2012	